

MASSIMA

Cassazione penale sez. VI - 03/03/2020, n. 13709

## **L'impiego di violenza fisica o psicologica seppur in forme blande non esclude la responsabilità dell'insegnante**

Nessuna forma di violenza può farsi rientrare tra i mezzi correttivi legittimi; non è, dunque, possibile sostenere che l'impiego di violenza, fisica o psicologica, seppur in forme blande, sia annoverabile tra gli strumenti educativi o correttivi di cui l'insegnante od altre figure analoghe possano legittimamente avvalersi, incorrendo essi nella sanzione penale soltanto laddove ne facciano "abuso".

**Fonte:**

Diritto & Giustizia 2020, 7 maggio (nota di: Attilio Ievolella)

MASSIMA

Cassazione penale sez. VI - 21/01/2020, n. 24027

## **Maltrattamenti in danno dei figli minori: non possono essere considerate come aventi finalità educative condotte vessatorie, umilianti e violente**

Con riguardo al reato di maltrattamenti in danno dei figli minori non esiste alcuno spazio per la configurabilità del reato di abuso dei mezzi di correzione, a fronte di reiterate e conclamate condotte violente; non

possono essere considerate come aventi finalità educative condotte vessatorie, umilianti e violente.

**Fonte:**

Diritto & Giustizia 2020, 24 agosto

MASSIMA

Cassazione penale sez. VI - 02/07/2019, n. 36832

## **Integra reato di maltrattamenti l'uso sistematico da parte del genitore di violenza fisica e morale**

Non può ritenersi lecito l'uso sistematico da parte del genitore di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del figlio minore, anche se sorretto da *animus corrigendi*, integrando in tal caso il più grave reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di abuso dei mezzi di correzione. Né tali comportamenti maltrattanti possono ritenersi compatibili e giustificabili con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore.

**Fonte:**

Diritto & Giustizia 25 OTTOBRE 2019

MASSIMA

Cassazione penale sez. VI - 21/01/2020, n. 11777

## **In tema di differenza fra abuso di mezzi di correzione e maltrattamenti**

L'elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall'agente, in quanto l'uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate).

Fonte:

CED Cass. pen. 2020

MASSIMA

Cassazione penale sez. VI - 25/02/2020, n. 13699

## **Per il reato di maltrattamenti in famiglia basta la ricorrenza della violenza e di condotte aggressive e umilianti non è richiesta la sistematicità**

La struttura del reato di maltrattamenti in famiglia non richiede la sistematicità della violenza e di condotte aggressive e umilianti per i congiunti ma la loro ricorrenza - che si riassume nell'abitudine - e, dunque,

non postula che l'unico registro comunicativo tra autore e vittima del reato sia costituito da comportamenti aggressivi e violenti sicché periodi di ricomposizione dei rapporti, sul piano della civile convivenza non valgono ad elidere la illiceità della condotta.

**Fonte:**

Diritto & Giustizia 2020, 7 maggio (nota di: Attilio Ievolella)

MASSIMA

Cassazione penale sez. III - 06/02/2020, n. 10384

## **Elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia**

Integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo.

**Fonte:**

Guida al diritto 2020, 22, 94

MASSIMA

Corte europea diritti dell'uomo sez. IV - 11/02/2020, n. 56867

## **Nella fattispecie della violenza domestica rientrano anche i casi di cyberviolenza come l'accesso ai dati sensibili della vittima e ai suoi account privati**

Nella fattispecie della violenza domestica rientrano anche i casi di cyberviolenza come l'accesso ai dati sensibili della vittima e ai suoi account privati. Di conseguenza, gli Stati parti alla Convenzione devono adottare tutte le misure necessarie idonee a rispettare gli obblighi positivi imposti dalla Convenzione europea nei casi di violenza contro le donne. Le autorità nazionali, nei casi di violenza domestica, devono respingere un approccio meramente formalistico e far sì che le misure di protezione adottate siano effettive.

**Fonte:**

Guida al diritto 2020, 11, 96 NOTA (s.m.) (nota di: CASTELLANETA)